

Oggi giorno 15 febbraio 2025 alle ore 20.00 presso i locali dell'Associazione si è riunita l'Assemblea dell'Associazione Ponti e Arcobaleni Onlus, per deliberare il seguente punto all'ordine del giorno:

✓ **Modifica statuto associativo**

Il segretario, verificata e fatta verificare la presenza reale di 11 soci su 14 ritiene l'assemblea valida per l'approvazione del nuovo statuto utile all'adeguamento al Terzo Settore.

Il Segretario dopo aver letto il nuovo statuto chiede di passare alle votazioni.

Tutti i soci presenti votano favorevolmente.

Di seguito elenco dei soci presenti in tale seduta e firma di approvazione:

1. AMOROSO ANTONELLA *Amoroso Antonella*
2. BONGIORNO SERAFINA *Serafino Bongiorno*
3. CAMMARATA CHIARA RITA *Chiara Rita Cammarata*
4. FERRARO ANNA *Anna Ferraro*
5. GIGLIO ROMINA *Romina Giglio*
6. LA PLACA MARIA SANTA *Mariacristina La Placa*
7. QUATTROCCHI IONELA GEORGIANA *Quattrocchi Ionela Georgiana*
8. MURÈ MARIA *Maria Mure*
9. SANFILIPPO FABIOLA *Fabiola Sanfilippo*
10. SEMINARA FRANCESCA *Francesca Seminara*
11. SEMINARA GIULIA *Giulia Seminara*

Non essendovi altro da discutere previa lettura del presente verbale si dichiara sciolta la seduta.

Gangi, li 15-2-2025

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI ENNA P.A.F. di Nicosia	REG.TO IL	28/2/25	AL N.	224	SERIE	3
	ESATTE €	ESATTE (EURO)				
		di cui per IPOTECA €				
	CATASTO €					

Agencia Entrate
L'ADDETTO AL SERVIZIO
Lucia Lo Bianco
*firma su delega del Direttore Provinciale



Il Presidente

Romina Giglio

Il Vice-Presidente

Fabiola Sanfilippo

Il Segretario

Anna Ferraro

STATUTO "PONTI E ARCOBALENI APS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "PONTI E ARCOBALENI APS" associazione di promozione sociale (APS) d'ora in avanti "Associazione". L'utilizzo dell'acronimo APS è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Gangi (Pa) Via Rocco Chinnici, 1 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'associazione ha come finalità il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

1) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3) **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,**
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al l'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio
2017, n. 117;

Nel perseguire tali finalità di interesse generale l'associazione intende svolgere, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- **Promuovere la ricerca e l'azione in ambito psicologico, sociale ed economico, nonché a**
favorire forme di coordinamento tra Enti di ricerca/formazione ed università;
- **Favorire, anche in collaborazione con altri enti e organismi affini, i contatti tra la ricerca**
nelle discipline psicologiche, pedagogiche, sociali ed economiche, e la realtà sociale e
produttiva;
- **Promuovere la diffusione delle conoscenze e l'aggiornamento scientifico-tecnico**
mediante l'organizzazione di convegni, riunioni, congressi, seminari, work-shops, ecc..;
- **Informazione e sensibilizzazione su tematiche di interesse sociale;**
- **Predisposizione, coordinamento, progettazione, direzione e gestione di corsi di**
formazione, qualificazione, orientamento, riqualificazione ed ogni altro argomento
attinente agli scopi dell'associazione;
- **Sostegno scolastico e preparazione esami;**
- **Servizio di orientamento e consulenza;**
- **Iniziative volte a prevenire le cause di disadattamento, dispersione scolastica,**
emarginazione, maltrattamento, abuso e violenza;
- **Iniziative di prevenzione del disagio fisico, psichico e sociale;**
- **Promuovere interventi che favoriscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva**
partecipazione del cittadino alla vita della collettività;
- **Progetti di prevenzione e diagnosi precoce di menomazioni, handicap ed altre patologie**
fisiche e mentali;

- Progetti di educazione alla salute e alla relazionalità;
- Valorizzazione e rispetto della diversità di genere, culturale ed etnica;
- Sostegno psicologico, sociale e pedagogico;
- Promuovere iniziative di auto-aiuto;
- Servizio di pronto intervento sociale per situazione di emergenza;
- Programmare, organizzare e gestire attività e servizi di riabilitazione e di trattamento del disagio fisico, psichico e sociale;
- Favorire la socializzazione e risocializzazione anche attraverso attività ludico-ricreative;
- Progetti di reinserimento sociale e lavorativo;
- Assistenza socio-sanitaria anche integrata, idonea a sostenere i soggetti in situazioni di inadeguatezza familiare o difficoltà di altro genere temporanea o permanente;
- Servizi di mediazione familiare, sociale, interculturale e scolastica;
- Realizzazione di azioni positive per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita;
- Promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio anche mediante animazione territoriale;
- Promuovere iniziative culturali, artistiche o ricreative;

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto della legge.

SOCI

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. Per le persone fisiche indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale. Per gli enti indicare: denominazione, sede legale, codice fiscale e i dati del legale rappresentante (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci possono essere inoltre espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;

➤ Il Presidente;

➤ Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi, ovvero il rendiconto di cassa, e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione e/o i regolamenti interni;

d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sullo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno 7 (sette) giorni prima in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, pec, messaggio) purchè vi possa essere un riscontro dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (o rendiconto di cassa) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In ogni caso, il bilancio consuntivo (o rendiconto di

cassa) deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri oppure, se presente, dal Collegio dei Revisori (o Revisore Unico).

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle operazioni ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Di ciascuna assemblea viene redatto verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare massimo un solo associato. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da tre consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente nomina tra gli associati il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo :

a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) redige i bilanci e rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e) nomina e revoca collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f) delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci;

g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno 7 (sette) giorni prima in forma scritta con

qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, pec, messaggio); in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. Almeno un componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di

controllo monocratico (Revisore Unico), tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

All'organo di controllo spettano le seguenti attribuzioni:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione e vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e dei Regolamenti Interni;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio;
- può partecipare, nell'ambito delle sue funzioni, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.